

## IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che l'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto l'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che così dispone:

*1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.*

*2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.*

*3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.*

*3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione. (comma aggiunto dall'art. 23, comma 4, legge n. 214 del 2011, poi modificato dall'art. 1, comma 4, legge n. 135 del 2012 e dall'art. 1, comma 343, legge n. 147 del 2013, poi sostituito dall'art. 9, comma 4, legge n. 89 del 2014, poi modificato dall'art. 23-bis della legge n. 114 del 2014)*

### DATO ATTO CHE:

Richiamato il testo della Deliberazione consiliare numero 69 del 30 dicembre 2014 con la quale i Comuni di Foiano della Chiana e Cortona hanno disposto, con durata quinquennale, di procedere alla costituzione di un ufficio unico della Stazione Unica Appaltante;

Visto il testo della convenzione suddetta che prevede in particolare:

#### Art. 2

*(Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)*

*1. E' istituito presso il Comune di Cortona, che riveste il ruolo di Comune capo-fila, un Ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006.*

*2. I Comuni associati sono tenuti ad avvalersi dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza per le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.*

*3. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del D.L. n. 90/2014 conv. in L. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della presente convenzione.*

4. L'Ufficio comune organizzato dal Comune di Cortona, con dipendenti propri e/o dei singoli comuni, quale Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

c) ai riferimenti fiscali;

d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

#### Art. 9

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del D.L. n. 66/2014 conv. in L. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. I singoli Comuni utilizzano autonomamente, e quindi senza il ricorso alla struttura organizzativa della CUC, come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione Toscana (START od altro eventuale e futuro soggetto). All'interno del singolo ente si provvede all'individuazione di più soggetti abilitati al ricorso alla centrale di committenza elettronica (Consip, Start od altro soggetto aggregatore)

2. I singoli Comuni possono utilizzare autonomamente, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione Toscana, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

#### Articolo 16

(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)

1. L'Ufficio Comune come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa speciale autonoma (USA) nell'ambito dell'organigramma del Comune di Cortona. A tal fine la stessa unità organizzativa può far parte di un' U.S.A. già esistente previa attribuzione dei nuovi compiti e funzioni.

2. Il Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 22:

a) approva specifiche disposizioni regolamentari integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione dell'Ufficio comune operante come Centrale unica di committenza;

b) con deliberazione della Giunta, assegna le risorse umane (dotazione organica) della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 17 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.

3. Il Sindaco del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza. Con tale atto viene inoltre determinato, sentiti i Sindaci dei Comuni associati, l'intero assetto di tale struttura che prevede due Vice Responsabili, ed almeno un addetto, oltre a referenti dei singoli Comuni (abilitati autonomamente ad agire con soggetti aggregatori). Il personale di cui sopra viene scelto tra gli addetti dei Comuni associati, e non solo tra il personale del Comune Capo Fila. I singoli Enti, per il caso di personale non dirigenziale o non titolare di posizione organizzativa, assumono i conseguenti provvedimenti in termini di corretto inquadramento e relative prerogative sulla gestione del personale.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, vengono nominati due Vice Responsabili con funzioni vicarie, individuati fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D, che sostituiscono il Responsabile in caso di sua assenza, impossibilità materiale o semplice impedimento.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 2, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente Responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

7. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le

*procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente in ha sede l'Ufficio comune individuato quale ente capofila.*

*8. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune presso il quale ha sede l'Ufficio comune / individuato come Ente capofila.*

*9. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D. Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:*

*a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;*

*b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.*

*10. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.*

VISTA la delibera C.C. n. 89 del 30.11.2015 con la quale è stata modificata ed integrata la delibera C.C. n. 11 del 26.2.2015;

VISTA la convenzione per la "Gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo con altri comuni in base all'art. 33, comma 3- bis del D.l.vo n. 163/2006", stipulata in data 3.12.2015, tra il Comune di Cortona e il Comune di Foiano della Chiana;

PRESA VISIONE del Decreto n. 41/2015, con il quale il Sindaco del Comune di Cortona ha disposto la nomina del sottoscritto titolare del servizio associato della stazione unica appaltante tra i Comuni di Cortona e Foiano della Chiana;

RITENUTO opportuno procedere all'individuazione di personale cui affidare compiti generali di sostituzione o supplenza, peraltro in linea con gli indirizzi forniti dalla Conferenza dei Sindaci;

#### DECRETA

1. Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. di nominare, con funzioni vicarie e di sostituzione ed in attuazione del Verbale della Conferenza dei Sindaci sopra richiamato, quali Vice Responsabili:
  - a. l'Ing. Marica Bruni, Dirigente dell'Area Lavori Pubblici del Comune di Cortona;
  - b. l'Arch. Mario Cherri, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni del Comune di Foiano della Chiana;
3. di procedere alla determinazione dei necessari indirizzi operativi per la gestione del servizio, seppur entro i limiti della mera sostituzione anche per semplice impedimento, attengono a quanto disposto dalla conferenza dei Sindaci sopra richiamata, con particolare riferimento all'utilizzo, assolutamente preferenziale e da attivare anche per le attività legate alla presente CUC, della piattaforma START;
4. di dare atto che la presente nomina ha durata fino al 31/03/2016, ovvero pari a quella del sottoscritto, e che è rimessa all'organizzazione del singolo Ente la determinazione degli eventuali e conseguenti provvedimenti organizzativi.

Cortona 14 dicembre 2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Roberto Dottori

